



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 111 del 12/07/2012 -**  
**Determinazione nr. 1620 del 12/07/2012**

OGGETTO: Azienda agricola Nadalin Valerio di Morsano al Tagliamento. D.Lgs. n. 99/1992, L.R. n.24/2006. Autorizzazione all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, su terreni siti in provincia di Pordenone.

**IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE**

**ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:**

- 1. Domanda** L'Azienda agricola Nadalin Valerio, con sede legale, via dietro chiesa n. 18 A a Morsano al Tagliamento (PN), ha presentato istanza del 17.04.2012, pervenuta il 17.04.2012, assunta al protocollo n. 32994 del 17.04.2012.
  
- 2. Autorizzazioni richieste** Viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, sul territorio della provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/1992.

**AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:**

- 3. Istruttoria amministrativa** Con la nota protocollo n. 41416 del 25.05.2012, il Servizio tutela del Suolo e Rifiuti, ha comunicato l'avvio del procedimento.
  
- 4. Oneri istruttori** Non sono previsti oneri istruttori per questa tipologia di autorizzazioni.
  
- 5. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni** Con avvio procedimento sono state richieste eventuali osservazioni ad ARPA e ASS n. 6 "Friuli occidentale". Non sono state formulate osservazioni da parte di ARPA e ASS. n. 6 "Friuli occidentale".
  
- 6. Requisiti** Requisiti societari:

**(requisiti societari e soggettivi)**

- il Titolare dell'Azienda agricola Nadalin Valerio ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n, 99/92;

**Requisiti soggettivi:**

- il Titolare dell'Azienda agricola Nadalin Valerio ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. art. 9 del D. Lgs n, 99/92.

**RITENUTA valida la seguente:**

**7. Motivazione**

Nell'istanza l'Azienda Agricola Nadalin Valerio ha indicato che:

tipologia di fanghi:

i fanghi si originano dalle acque reflue urbane come specificato al comma 1 lettera a punto 2 dell'Art. 2 del D.Lgs. 99/1992;

colture destinate all'impiego dei fanghi:

mais, soia, frumento,colza, orzo, loietto e triticale;

impianto stoccaggio fanghi:

i fanghi provengono direttamente dai depuratori e non vengono stoccati;

caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi:

mezzi autorizzati trasportano il fango in campo, pala gommata carica lo spargifanghi marca Tebbe, distribuzione fanghi sul terreno e immediato interrimento mediante aratura;

pertanto l'autorizzazione può essere rilasciata in quanto soddisfa quanto indicato all'art. 9, comma 2, lettere a, b, c, d del D.Lgs. 99/1992.

**ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:**

**8. Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

- la Legge Regionale n. 24/2006, inerente le competenze attribuite alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;
- il Decreto Legislativo n. 99/1992 "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale":
  - parte III " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche", che fa salva la disciplina del sopraccitato D. Lgs. n. 99/1992 che prevede che i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;
  - parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare art. n 193 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n 4

**9. Competenze**

Ai sensi dell'art 15, della Legge Regionale n. 24/2006 alle Province,

## **autorizzative**

competete il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;  
l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, la Determinazione Dirigenziale n. 3248 del 30.12.2011 con la quale è stata conferita la Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti del Settore Ecologia all'ing. Paolo Verardo.

Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

### **1. Decisione**

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/1992, l'Azienda agricola Nadalin Valerio con sede legale in Morsano al Tagliamento (PN) via dietro chiesa 18 A, all'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura nel territorio della provincia di Pordenone.

### **2. Soggetto autorizzato**

Ditta:  
- Denominazione: Azienda agricola Nadalin Valerio;  
- Sede legale: via dietro chiesa n. 18 A in Comune di Morsano al Tagliamento (PN);  
- Partita Iva: 01208960938.

### **3. Prescrizioni**

L'azienda oltre ad attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 99/1992 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. notifica:
  - per la lettera a), del comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992, richiesta una breve relazione sull'impianto di depurazione che riporti tra l'altro:  
la tipologia di acque reflue afferenti visto che l'azienda dichiara nell'istanza che utilizzerà fanghi che si originano dal trattamento di acque reflue urbane (es solo acque reflue domestiche, eventuali acque reflue industriali, la tipologia delle eventuali attività industriali che scaricano i propri reflui nella rete fognaria afferente al depuratore);  
il tipo di trattamento dei fanghi ai sensi del art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs 99/1992 per renderli idonei all'utilizzo agronomico;
  - per la lettera f), del comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. 99/1992, l'Azienda dovrà confermare, agli Enti destinatari della notifica, le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, elencate nella notifica stessa, attraverso le vie brevi (fax o e-mail) entro le 48 precedenti dalla prevista distribuzione sui terreni con indicazione dell'orario di inizio delle operazioni di spargimento;
2. le analisi del terreno, compreso il campionamento, devono essere eseguite da tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.
3. il campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi dovrà essere eseguito esclusivamente presso l'impianto di depurazione. Le analisi dei fanghi, compreso il campionamento, devono essere eseguite da

tecnici e laboratori abilitati, che forniranno garanzia attraverso la sottoscrizione dei relativi rapporti di prova analitici.

**4. Autorizzazione - durata** La presente autorizzazione è valida per 5 anni dalla data del presente provvedimento e pertanto fino al **11.07.2017**.

**5. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**

- a. Modifiche dell'autorizzazione:
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e regolamenti regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- b. Altre avvertenze:
- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione, può determinare l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 16 del D. Lgs. 99/1992;
  - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
  - si suggerisce all'Azienda che nella distribuzione dei fanghi vengano rispettate le seguenti fasce di rispetto:
    - 30 m dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali;
    - 50 m dalle case di civile abitazione;
    - 30 m dai corsi d'acqua superficiali;
    - 5 m dalle canalette di scolo delle acque.
- c. Effetti del provvedimento:
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

**6. Trasmissione del provvedimento,**

- Il presente provvedimento verrà inviato:
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
  - al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
  - alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale dell'Ambiente;
  - al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

All'Azienda agricola Nadalin Valerio verrà data comunicazione per il ritiro.

**7. A chi ricorrere**

E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Pordenone, lì 12/07/2012

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE  
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 12/07/2012 07:02:43

IMPRONTA: 930B76A882955CEF0FBC799F330CABEBA37477DA77AAAF9CA4A0C33C6202236B  
A37477DA77AAAF9CA4A0C33C6202236BDB7FCE34209B70010FEA4BC8BDECE5A2  
DB7FCE34209B70010FEA4BC8BDECE5A2491B667E068B19A18E5D9EB8782F1C69  
491B667E068B19A18E5D9EB8782F1C696F9CF5C589BF1B9D6BAE09C1B3CD6401